



**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**  
**servizi educativi**

**- FOGLIO CONDIZIONI -**

**Art. 1 – Oggetto**

Il servizio di “assistenza educativa ad personam” ha lo scopo di consentire agli alunni disabili l’effettivo esercizio del diritto allo studio in applicazione della normativa nazionale e regionale, favorendo lo sviluppo delle potenzialità degli alunni nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione attraverso un percorso di piena inclusione scolastica. Il servizio consiste nell’assistenza scolastica di alunno con disabilità frequentante la scuola paritaria FAES con sede in Milano.

**Art. 2 – Durata e importo della prestazione**

Il servizio si svolgerà dalla data di aggiudicazione fino al termine dell’anno scolastico 2024/2025, per 5 ore settimanali .

Il costo orario riconosciuto è pari ad € 24,25 oltre IVA.

Tale costo è comprensivo sia del servizio reso direttamente in favore dell’alunno sia del costo di coordinamento e delle azioni correlate, nonché di tutti gli oneri e gli obblighi posti in carico all’operatore.

L’importo complessivo massimo è stimato in € 2.065,00 oltre IVA .

**Art. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM**

Si declinano qui di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le specifiche del servizio di assistenza educativa ad personam che saranno oggetto del servizio

- a) l’assistenza educativa mira a sostenere la comunicazione e le relazioni sociali degli alunni con disabilità allo scopo di favorire l’effettiva inclusione scolastica;
- b) l’assistenza educativa è svolta nel contesto della classe alla quale lo studente appartiene e si sviluppa in relazione al gruppo classe; gli assistenti educativi sono tenuti a coordinarsi, confrontarsi e condividere informazioni con il corpo docente e con l’insegnante di sostegno;
- c) l’assistenza educativa si realizza anche attraverso la partecipazione alle attività che si svolgono fuori dalla classe e che vedono la partecipazione dello studente, come ad esempio i viaggi di istruzione oppure attività ludiche o culturali in orario scolastico;
- d) ulteriore compito dell’educatore è il raccordo con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nella vita scolastica;
- e) la compresenza dell’educatore con il docente di sostegno e/o con la figura specializzata dedicata agli studenti con disabilità sensoriale è garantita solo in casi specifici, riconducibili a progetti ad hoc, possibilmente a termine con esplicite data di inizio e di conclusione, e solo se la valutazione e quindi il profilo di funzionamento dello studente ne attesta il reale fabbisogno;
- h) all’educatore è richiesto di prendere parte alle riunioni dei Gruppi per l’inclusione, attivi in Istituti nonché previsti dalla normativa in vigore, e alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI): per favorire la redazione e il monitoraggio del PEI all’educatore è richiesto di partecipare al Gruppo di lavoro operativo (GLO - relativo al percorso individualizzato di ciascun minore) ed è preventivamente già autorizzato a partecipare - con i docenti - ai momenti di programmazione, ai consigli di classe, ai colloqui con le famiglie e gli specialisti, laddove necessario;
- i) l’educatore cura il benessere del minore e l’effettiva inclusione anche durante i momenti informali di recupero funzionale (intervallo, spostamenti ...), predisponendo interventi di facilitazione e/o di sostegno alla comunicazione e alla relazione;
- m) fermo restando che la necessità di assistenza di base è di competenza della scuola – come previsto dall’art. 8 L. 124/99 e ss.mm.ii. (es. igiene, cambio, spostamenti all’interno della scuola) – l’educatore potrà affiancare il personale deputato, occupandosi del benessere del minore durante le necessità di carattere fisiologico e/o conseguenti a particolari patologie

e/o condizioni;

- n) l'assistenza educativa è considerata un'attività di ampio respiro, che può comprendere anche momenti al di fuori del plesso scolastico, laddove l'Istituzione Scolastica preveda nel PEI attività esterne (escursioni, gite, progetti educativi mirati all'autonomia sociale, ...). Tali attività possono essere autorizzate se vi è una disponibilità di ore dell'educatore sull'intervento educativo (ad es. l'educatore potrebbe avere, da contratto, servizi su altre scuole non compatibili con tali attività) e previo accordo con il Coordinatore della Cooperativa e il Comune a seconda della tipologia di richiesta;
- o) l'orario dell'intervento educativo si articolerà in base alle effettive esigenze di ogni alunno disabile, coerentemente con l'organizzazione scolastica e in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del PEI e del servizio stesso e tenendo conto delle effettive disponibilità dell'educatore, dei suoi spostamenti all'interno del plesso e in altri istituti scolastici.
- l) In caso di prolungata assenza del minore, oltre 10 giorni, l'intervento può essere previsto a livello domiciliare, previo accordo tra istituzione scolastica, ente comunale, ente accreditato e famiglia (laddove possibile)

#### **Art. 4 – Personale - Responsabilità**

L'aggiudicatario provvede all'espletamento del servizio con personale adeguatamente qualificato con contratto di lavoro dipendente o altra tipologia prevista dalla normativa vigente in materia di lavoro.

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento del servizio per negligenze e leggerezze comprese quelle del proprio personale. In particolare la ditta aggiudicataria di assume tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati agli utenti.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve, in particolare, rispettare ed osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R., come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81.

A tal fine, si dà per acquisita la conoscenza da parte del soggetto accreditato del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Malnate e pubblicato sul profilo di committente e in Amministrazione Trasparente.

#### **PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI**

La cooperativa deve assicurare la reperibilità del coordinatore o di un proprio rappresentante professionalmente qualificato, durante le ore d'ufficio per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il contatto con i servizi coinvolti.

- Titoli di studio e caratteristiche professionali (da possedere entrambe) richieste per il coordinatore:
  - Laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione oppure Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o Laurea magistrale in Pedagogia, Sociologia, Servizio Sociale e comprovata esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare, ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa;
  - Laurea almeno triennale in Scienze e tecniche psicologiche o Laurea vecchio ordinamento in Psicologia con esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi analoghi di assistenza educativa scolastica oppure di assistenza educativa domiciliare ovvero comprovata esperienza almeno decennale in servizi di assistenza educativa.

Il coordinatore deve possedere adeguate capacità di:

1. gestire il gruppo di lavoro per valorizzare le specifiche caratteristiche degli assistenti educativi in relazione al progetto individualizzato sullo studente;
2. lavorare in rete con altri servizi istituzionali (scuola, servizi specialistici, servizi sanitari, servizi socio/sanitari, servizi sociali etc.) e non istituzionali, per valorizzare le risorse presenti con l'obiettivo di sostenere lo studente e la sua famiglia;
3. garantire, anche attraverso il proprio staff aziendale, un ruolo di direzione del servizio (ricerca e selezione del personale, gestione economica ed amministrativa, gestione sostituzioni, rendicontazione e documentazione);

4. organizzare e garantire per il personale momenti di equipe, supervisione e formazione.

- Titoli di studio o caratteristiche professionali e/o esperienziali richieste per l'educatore incaricato del servizio di "assistenza educativa ad personam":

- Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 205/2017, commi 594-600;
- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025 saranno ammessi a svolgere l'attività di assistenza educativa i soggetti in possesso di entrambi gli elementi:
  - diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
  - avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell'inserimento del profilo professionale nel QRSP.

Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da scuole (o università) riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico (o universitario) dello Stato.

Si precisa che, per quanto concerne laurea equipollente, si intende laurea che ha lo stesso titolo e lo stesso valore. Per una eventuale verifica, la normativa vigente è reperibile sul sito del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) alla voce "lauree equipollenti".

### **SOSTITUZIONE DEL PERSONALE**

Dovrà essere garantita la sostituzione del personale educatore assegnato al servizio di assistenza educativa ad personam assente a qualsiasi titolo, entro 24 ore dal verificarsi della circostanza, al fine di assicurare in ogni caso la presenza dei necessari educatori. Resta inteso che è sempre possibile concordare l'opportunità della sostituzione sulle necessità dei singoli casi: non sempre infatti la sostituzione è la scelta da privilegiare, soprattutto in caso di assenze brevi e su minori che faticano ad accettare l'affiancamento di persone sconosciute. Tutte le assenze del personale educatore dovranno essere tempestivamente comunicate all'istituzione scolastica. Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'operatore accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte dei competenti istituti scolastici, ecc...); in tale caso l'operatore accreditato provvederà a quanto richiesto, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

Il personale dovrà essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio, garantendo con la propria professionalità livelli costanti di efficienza.

### **RILEVAZIONE PRESENZE DEGLI OPERATORI**

La presenza del personale educatore dovrà essere registrata mediante apposito prospetto/foglio mensile riepilogativo delle ore totali mensili effettuate da ciascun educatore.

Ciascun prospetto/foglio mensile dovrà essere vistato dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

### **Art. 6 – Penali**

In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti, oltre all'obbligo di provvedere all'esatta esecuzione della mancata prestazione o di quella non correttamente adempiuta e, comunque, entro il termine assegnatogli dal responsabile del procedimento, l'affidatario del servizio sarà passibile di una penalità variante da € 50,00 a € 200,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e/o alla recidività, fatti salvi i maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati.

Le inadempienze correlate all'applicazione delle penalità verranno contestate direttamente dal responsabile del procedimento, in ogni caso, nel rispetto del contraddittorio. Si procederà ad una preventiva contestazione scritta dell'inadempienza, trasmessa mediante pec all'affidatario del servizio, assegnando un termine di 10 giorni dalla data di consegna della comunicazione per la ricezione di eventuali controdeduzioni. Ove l'affidatario non replichi nei termini previsti, o non fornisca elementi di risposta giudicati idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la penalità.

La penalità sarà addebitata sulla fattura in scadenza.

Qualora il numero complessivo delle penalità risulti superiori a tre **nel periodo indicato**, è facoltà della Stazione Appaltante richiedere la risoluzione anticipata del contratto.

L'applicazione delle penalità non esclude il risarcimento dei danni materiali o di immagine derivanti dal non conforme o mancato espletamento del servizio.

### **Art. 7 - Sottoscrizione contratto**

La sottoscrizione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023, mediante apposito scambio di lettere tra le parti tramite posta elettronica certificata.

### **Art. 8 - Liquidazione**

La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio prestato ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione contributiva dell'aggiudicatario.

La liquidazione deve riguardare le ore effettivamente svolte per l'assistenza al minore.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni.

### **Art. 9 - Responsabile del trattamento dati – Art. 28 Regolamento UE 2016/679**

Il Comune di Malnate titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione di "Responsabile esterno" è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all'appaltatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

### **Art. 10 - Risoluzione contrattuale**

Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per le seguenti fattispecie:

- arbitrario abbandono del servizio oggetto dell'affidamento;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non sanate pur a seguito di regolare diffida, dopo un minimo di tre contestazioni;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento (art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010);
- cancellazione dell'affidatario dal Registro delle Imprese, fallimento o attivazione di procedure concorsuali, perdita dei requisiti di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato versamento dell'affidatario di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell'INAIL e degli Istituti di Previdenza;
- allorché si accerti che le informazioni fornite all'affidatario in sede di procedura di affidamento, risultino, anche in parte, non corrispondenti al vero;

- violazione del segreto d'ufficio e della tutela dei dati personali e particolari.

Al ricorrere di ognuno di tali casi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. quando il Comune dichiarerà all'affidatario del servizio che intende avvalersi della presente clausola.

L'obbligo a carico dell'affidatario del servizio di comunicare tempestivamente alla Prefettura competente ed al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. L'eventuale inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

E' prevista, inoltre, la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'affidatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 – 318 – 319 - 319/bis - 319/ter - 319/quarter - 320 - 322 - 322/bis - 346/bis - 353 - 353/bis del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Malnate" approvato e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive, n. 146 del 23/12/2013, n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, sono estesi nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario del servizio; il mancato rispetto di tali disposizioni può determinare la risoluzione del contratto, qualora le violazioni accertate dal responsabile del procedimento siano gravi e/o reiterate.

Qualora si verifichi uno dei predetti casi di risoluzione, il responsabile del procedimento comunica, con le modalità di cui al precedente art. 6 all'affidatario del servizio la fattispecie rilevata, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione. Nei successivi 10 giorni la Stazione Appaltante deciderà se accettare le controdeduzioni eventualmente pervenute o risolvere il contratto.

#### **Articolo 11 – Definizione delle controversie**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del servizio per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le Parti, è competente il Foro di Varese.

È esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile Area: Enza Calcagno

"Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e 24 D. Lgs. 82/2005".